



light (Cat. H)

Disposizioni aggiuntive della Cassa malati Kolping SA relative all'assicurazione complementare light

Edizione 2004

Indice

Generalità		Pagina 2
1	Scopo	Pagina 2
2	Conclusione	Pagina 2
3	Disdetta dell'assicurazione	Pagina 2
4	Maternità	Pagina 2
5	Ulteriori disposizioni	Pagina 2
Prestazioni		Pagina 2
6	Diritto alle prestazioni	Pagina 2
7	Misure preventive	Pagina 2
8	Lenti per occhiali/lenti a contatto	Pagina 2
9	Mezzi ausiliari	Pagina 2
10	Mezzi ausiliari ortopedici	Pagina 2
11	Correzione della posizione dei denti	Pagina 2
12	Chirurgia mascellare	Pagina 2
13	Presupposti per aver diritto alle prestazioni	Pagina 2
14	Cure	Pagina 3
15	Aiuto domiciliare	Pagina 3
16	Trasporti in caso d'emergenza, trasferimenti, rimpatrio	Pagina 3
17	Estero	Pagina 3
18	Promozione delle misure per mantenersi in buona salute	Pagina 3
19	Disposizioni finali	Pagina 3

I Generalità

1 Scopo

1.1 In base alle sue Condizioni generali d'assicurazione per le assicurazioni complementari ai sensi della LCA (CGA-LCA), la Cassa malati Kolping SA (qui di seguito denominata Kolping) fornisce un'assicurazione complementare denominata: light.

1.2 L'assicurazione light fornisce prestazioni a complemento dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie, a condizione che le stesse non siano già coperte integralmente o parzialmente da un'altra assicurazione complementare. Il rischio contro gli infortuni è incluso nell'assicurazione.

2 Conclusione

2.1 Ogni persona che ha concluso l'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie presso la Kolping e che non ha ancora compiuto il 60° anno d'età può presentare una domanda per stipulare quest'assicurazione complementare.

2.2 La Kolping si riserva il diritto di respingere una domanda senza addurne i motivi.

3 Disdetta dell'assicurazione

L'assicurazione light può essere disdetta per iscritto per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di tre mesi.

4 Maternità

In caso di maternità, le prestazioni vengono corrisposte dopo un periodo d'attesa di 270 giorni a partire dall'inizio dell'assicurazione.

5 Ulteriori disposizioni

Per il resto valgono le disposizioni delle CGA-LCA.

II Prestazioni

6 Diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni si limita al massimo ai costi effettivi e comprovati calcolati in base agli importi massimi indicati nel quadro riassuntivo delle prestazioni.

7 Misure preventive

7.1 Vaccinazioni profilattiche e per viaggi all'estero

1. Per le vaccinazioni profilattiche prescritte da un medico, che non figurano fra le prestazioni obbligatorie, la Kolping assume il 90% dei costi fino a concorrenza di CHF 300.- nell'arco di due anni civili. Tale periodo decorre a partire dall'inizio dell'assicurazione di volta in volta per un lasso di tempo di due anni.

2. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per le vaccinazioni che sono imposte nell'ambito degli obblighi professionali, i cui effetti sono controversi dal punto di vista medico, oppure per le vaccinazioni che sono ancora ad uno stadio sperimentale.

7.2 Check-up (esami medici preventivi)

La Kolping assume, in base alle tariffe delle casse, il 90% dei costi di check-up fino a concorrenza di CHF 500.-, a condizione che non si sia fatto ricorso alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie per un periodo di due anni civili consecutivi.

7.3 Esame ginecologico preventivo

La Kolping assume, in base alle tariffe delle casse, il 90% dei costi fino a concorrenza di CHF 200.- per anno civile.

8 Lenti per occhiali/lenti a contatto

Dietro presentazione della ricetta di un ottico, la Kolping contribuisce ai costi delle lenti per occhiali/lenti a contatto necessarie alla correzione della vista nella misura seguente:

- adulti: 90% dei costi fino a concorrenza di CHF 200.- nell'arco di tre anni civili. Questo lasso di tempo decorre a partire dall'inizio dell'assicurazione di volta in volta per un periodo di tre anni;
- bambini e giovani fino al compimento del 18° anno d'età: 90% dei costi fino a concorrenza di CHF 200.- per anno civile.

9 Mezzi ausiliari

Per i mezzi ausiliari prescritti dal medico, atti a compensare la perdita di funzioni corporali, che dal punto di vista medico servono al trattamento ed alla guarigione oppure che sostituiscono degli arti (sono escluse le protesi dentarie, le lenti per occhiali/le lenti a contatto), la Kolping versa al massimo CHF 200.- per anno civile.

10 Mezzi ausiliari ortopedici

Per i mezzi ausiliari ortopedici quali plantari, ecc., la Kolping versa al massimo CHF 200.- per anno civile, a condizione che questi siano prescritti da un medico.

11 Correzione della posizione dei denti

11.1 Bambini e giovani fino al compimento del 20° anno d'età: per la correzione della posizione dei denti, la Kolping assume il 50% dei costi, conformemente alla tariffa Suva applicata ai valori del punto tariffale in vigore per le casse malati, fino a concorrenza di CHF 8'000.- per l'intero trattamento.

11.2 Prima dell'inizio del trattamento, l'assicurato/a deve inviare alla Kolping un preventivo confermato dal medico dentista (Dr. med. dent.) curante. L'inoltro di tale preventivo vale nel contempo come domanda per richiedere le prestazioni.

11.3 Il periodo d'attesa è di due anni.

12 Chirurgia mascellare

Bambini e giovani fino al compimento del 20° anno d'età: per gli interventi di chirurgia mascellare, la Kolping assume il 50% dei costi fino a concorrenza di CHF 8'000.-.

12.1 In caso di trattamento ambulatoriale, i costi vengono assunti in base alle tariffe, alle convenzioni ed ai contratti. In caso di trattamento in ospedale, la Cassa assume i costi del reparto comune di un ospedale pubblico convenzionato, ubicato nelle vicinanze del luogo di domicilio dell'assicurato/a.

12.2 Le prestazioni vengono fornite a condizione che venga presentata una diagnosi dell'anomalia esistente e che vengano indicati il metodo di cura e la durata prevista del trattamento.

12.3 Il periodo d'attesa è di 2 anni.

13 Presupposti per aver diritto alle prestazioni

13.1 Il diritto alle prestazioni sussiste solo se non è in corso o non viene effettuato contemporaneamente un trattamento parallelo.

13.2 Kolping si riserva il diritto di incaricare il suo medico di fiducia di verificare le indicazioni mediche e le qualità del terapeuta, ed eventualmente di ridurre o di non erogare le prestazioni.

14 Cure

Per una cura balneare prescritta da un medico, fatta in uno stabilimento termale svizzero o europeo riconosciuto dalla Kolping (vedasi elenco), la Kolping partecipa ai costi per anno civile nella misura seguente:

14.1 Cure balneari

Al massimo CHF 300.-, a condizione che per questo trattamento siano state corrisposte immediatamente prima le prestazioni previste dall'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie.

14.2 Cure di convalescenza

Al massimo CHF 500.-, a condizione che la cura inizi subito dopo una degenza in ospedale, oppure che la cura sia direttamente in relazione con una malattia che si sta curando e che non vi sia stata prima una degenza in ospedale.

14.3 Il diritto alle prestazioni sussiste solo se la cura dura almeno 14 giorni consecutivi.

15 Aiuto domiciliare

15.1 La Kolping assume i costi dell'aiuto domiciliare su prescrizione medica per i lavori domestici necessari nell'abitazione della persona assicurata

- fino a concorrenza di CHF 500.- per anno civile.

15.2 Non vengono corrisposte prestazioni per i lavori domestici effettuati da familiari o parenti.

16 Trasporti in caso d'emergenza, trasferimenti, rimpatrio

Le prestazioni relative ai trasporti in caso d'emergenza, ai trasferimenti e al rimpatrio sono rette da condizioni separate (Condizioni generali d'assicurazione della Inter Partner Assistance).

17 Estero

17.1 Se un/a assicurato/a si ammala durante un soggiorno all'estero, la Kolping rimborsa al massimo il 90% dei costi delle cure ambulatoriali d'emergenza prestate da un medico.

17.2 Per poter beneficiare delle prestazioni si devono inoltrare alla Kolping le indicazioni mediche necessarie unitamente alle fatture originali dettagliate entro 30 giorni dal rientro in Svizzera.

17.3 Se l'assicurato/a si reca all'estero per seguire un trattamento, una cura o per partorire senza l'autorizzazione scritta della Kolping, non sussiste alcun diritto alle prestazioni della light.

18 Promozione delle misure per mantenersi in buona salute

La Kolping promuove attivamente le misure che permettono ai suoi assicurati di mantenersi in buona salute e a tale scopo fornisce le prestazioni seguenti:

18.1 assunzione dei costi di corsi di ginnastica per il portamento e la schiena effettuati da una persona con formazione corrispondente;

18.2 assunzione dei costi di corsi organizzati e tenuti da un assicuratore malattie LAMal o da un centro per la salute (vedasi elenco) proposti nell'ambito delle misure per mantenersi in buona salute;

18.3 su prescrizione medica, assunzione dei costi di corsi di nuoto per la prevenzione dei reumatismi, di ginnastica Bechterew e di bagni termali.

18.4 Le misure indicate nell'art. 18 vengono rimborsate in ragione del 50% e fino a concorrenza di CHF 250.- per anno civile. Il periodo d'attesa è di un anno.

19 Disposizione finale

Il quadro riassuntivo delle prestazioni relative alle disposizioni integrative riguardanti l'assicurazione complementare light ai sensi della LCA è parte integrante di queste disposizioni integrative.